

[SCHEMA DI]

**CONTRATTO DI APPALTO**

tra

AFC Torino SpA, con sede in c.so Peschiera 193 - 10141 Torino, C.F. /P.IVA 07019070015, rappresentata dal \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica e ai fini del presente atto presso la sede legale di AFC Torino SpA (di seguito "stazione appaltante" o "AFC")

e

\_\_\_\_\_/ P.IVA  
\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, legalmente rappresentata da \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica e ai fini del presente atto presso \_\_\_\_\_ (di seguito "appaltatore", e unitamente ad AFC Torino SpA, collettivamente denominati "parti")

PREMESSO CHE:

- a. in data \_\_\_\_\_ è stato inviato ai sensi dell'art.66, d.lgs.163/06 il bando di gara a procedura aperta e l'estratto di bando, avente a oggetto il servizio di rilevazione presenze, segreteria e amministrazione del personale, consulenza del lavoro, relazioni sindacali.
- b. in base a verbale del \_\_\_\_\_ è risultata aggiudicataria provvisoria delle prestazioni sub a. \_\_\_\_\_ avendo presentato offerta qualità/prezzo più vantaggiosa.

**CIG 569869470D**

- c. la stazione appaltante ha approvato l'aggiudicazione sub b. con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_
- d. in data \_\_\_\_\_ l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace

**TRA LE PARTI**

si conviene e stipula quanto segue, dando atto che le premesse formano parte integrante del presente contratto:

**ARTICOLO 1: Oggetto del contratto.**

L'appaltatore si obbliga a prestare le attività a corpo di cui al bando di gara, meglio specificate dai documenti menzionati nel successivo ART. 2 , alle condizioni tecniche ed economiche offerte.

**ARTICOLO 2: Documenti facenti parte integrante del contratto.**

Fanno parte integrante del presente contratto ancorché materialmente non allegati i seguenti documenti:

- a. bando di gara
- b. disciplinare di gara + allegati
- c. offerta tecnica ed economica dell'appaltatore
- d. dichiarazioni a valenza negoziale contenute nella busta "a documentazione amministrativa" prodotte dall'appaltatore in sede di gara a corredo dell'offerta.

In caso di contrasto si osserva il seguente ordine di prevalenza:

- a. contratto
- b. bando di gara;
- e. disciplinare di gara + allegati
- f. offerta tecnica ed economica dell'appaltatore

- c. dichiarazioni a valenza negoziale contenute nella busta "a documentazione amministrativa" prodotte dall'appaltatore in sede di gara a corredo dell'offerta

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, il rapporto tra le parti è disciplinato dagli artt.1655 e seguenti del codice civile e dalle disposizioni del d.lgs.163/06 smi e dal DPR 207/2010 e s.m.i.

**ARTICOLO 3: Oggetto e prestazioni a carico dell'appaltatore.**

Il presente contratto ha ad oggetto l'esecuzione a regola d'arte, a cura dell'appaltatore, del servizio articolato nelle attività descritte nel punto 1 (oggetto dell'appalto) del disciplinare di gara.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio nel rispetto delle disposizioni contenute nel disciplinare di gara (PRIMO GRUPPO e SECONDO GRUPPO) e delle modalità indicate nell'offerta tecnica, qui integralmente richiamata.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, l'esecuzione del servizio è regolata dal disciplinare di gara, accettato dall'appaltatore in sede di presentazione dell'offerta per l'aggiudicazione dell'appalto e qui integralmente richiamato.

L'appaltatore nel corso dell'esecuzione del servizio ha l'obbligo di recepire e applicare eventuali novellazioni sopravvenute inerenti l'oggetto dell'appalto, senza diritto a maggior compenso.

**ARTICOLO 4: Termine di esecuzione dell'appalto.**

L'appalto avrà la seguente durata triennale con decorrenza dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Entro il termine di scadenza contrattuale di cui al precedente paragrafo, AFC si riserva di esercitare la facoltà di affidare all'appaltatore i servizi analoghi a quelli

oggetto del presente contratto, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) del Codice dei contratti per un valore stimato pari a quello posto a base di gara e sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

**ARTICOLO 5: Garanzie ai sensi degli artt.113 del d.lgs. 163/06 e polizza RC Professionale ai sensi del par.18.VI) del disciplinare di gara.**

Sono materialmente allegati al presente contratto:

- a. la cauzione definitiva costituita da \_\_\_\_\_
- b. polizza assicurativa "responsabilità civile professionale" \_\_\_\_\_ per un massimale pari a Euro 2.500.000,00 comprensiva della colpa grave.

**ARTICOLO 6: Corrispettivo e modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari ex l.136/10 smi.**

Il corrispettivo a misura dovuto all'appaltatore per l'esecuzione dell'appalto è pari a quello risultante dall'offerta

ATTIVITA'	Unità di misura	Quantita'	Importo netto	Totale	Totale complessivo
PRIMO GRUPPO	MESE	36	Euro _____	Euro _____	Euro _____
SECONDO GRUPPO	CEDOLINI	7.000	Euro _____	Euro _____	_____

Il corrispettivo è soggetto a variazioni ai sensi di quanto disposto nel punto 3 del disciplinare di gara (varianti in corso di esecuzione del contratto).

Il corrispettivo dovuto sarà pagato all'appaltatore dietro presentazione di fattura, emessa a cadenza mensile posticipata e recante analitica descrizione delle attività prestate nel mese, con pagamento a trenta giorni fine mese data fattura.

**CIG 569869470D**

I pagamenti avverranno attraverso bonifici bancari; AFC provvederà ad accreditare gli importi spettanti all'appaltatore come segue:

- a favore \_\_\_\_\_ presso la banca \_\_\_\_\_ con le seguenti coordinate:

(i) Iban \_\_\_\_\_;

(ii) CIG 569869470D

(iii) nominativo e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare sul conto dedicato: \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge n. 136/10 e s.m.i., l'Appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Il presente contratto si risolverà ai sensi dell'art. 1456 c.c. nel caso in cui l'appaltatore proceda al pagamento nei confronti di subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in violazione delle modalità previste dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..

L'appaltatore si impegna a inserire in tutti i contratti da sottoscrivere con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio apposita clausola, assistita da comminatoria di nullità assoluta, con la quale detti subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e s.m.i.

L'appaltatore si obbliga a sottoporre ad AFC la bozza del testo di detta clausola per approvazione preventiva e, dopo la sottoscrizione, per consentire di verificare che nei contratti tra appaltatore e subcontraente, sia effettivamente inserita la clausola preventivamente approvata.

In tutti i casi in cui le transazioni previste dai commi precedenti siano

eseguite in violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e s.m.i. l'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n.136/10 e s.m.i., si impegna a informarne contestualmente AFC e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. L'appaltatore si impegna altresì a inserire il medesimo obbligo nei contratti con i subcontraenti ai sensi dei commi che precedono.

**ARTICOLO 7: Penali.**

AFC può procedere all'applicazioni di penali contrattuali per ogni singolo inadempimento o adempimento inesatto da parte dell'appaltatore per importi variabili da un minimo dello 0,3 per mille all'uno per mille del valore complessivo contrattuale, in ragione della gravità.

Sono considerati in modo grave con l'applicazione della penale massima:

- ritardo nella trasmissione entro il giorno \_\_\_ di ciascun mese (*giorno indicato in offerta tecnica – nel caso in cui non sia indicato o sia indicato si assume il giorno 16 di ciascun mese*) dei cedolini paga provvisori dei dipendenti: la penale è applicata per ogni giorno di ritardo;
- ritardo nella trasmissione entro il giorno \_\_\_ di ciascun mese (*giorno indicato in offerta tecnica – nel caso in cui non sia indicato o sia indicato si assume il giorno 20 di ciascun mese*) del supporto (o flusso informativo) ai fini del pagamento delle retribuzioni dei dipendenti: la penale è applicata per ogni giorno di ritardo;
- ritardo nella trasmissione entro il giorno \_\_\_ di ciascun mese (*giorno indicato in offerta tecnica – nel caso in cui non sia indicato o sia indicato si*

## CIG 569869470D

*assume il giorno 25 di ciascun mese)* dei cedolini paga provvisori dei collaboratori, stagisti, amministratori e altri: la penale è applicata per ogni giorno di ritardo;

- ritardo nella trasmissione entro il giorno \_\_\_\_ di ciascun mese (*giorno indicato in offerta tecnica – nel caso in cui non sia indicato o sia indicato si assume il giorno 30 di ciascun mese ad eccezione del mese di febbraio per il quale si assume il 27*) del supporto (o flusso informativo) ai fini del pagamento dei compensi dei collaboratori, stagisti, amministratori e altri: la penale è applicata per ogni giorno di ritardo;
- qualsiasi scostamento registrato rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta tecnica: la penale è applicata in ragione dell'unità di misura con cui è stata apprezzata l'offerta tecnica ai sensi del punto 16 del disciplinare di gara (es. ore di formazione non corrisposta con riferimento al criterio di valutazione di cui al punto 16.1 lett. A.1.3; ore di presenza fisica non assicurata presso la sede di AFC Torino del soggetto di cui al punto 8.4.01 del disciplinare, con riferimento al criterio di valutazione di cui al punto 16.1 lett. A.6.1; ore di ritardo rispetto allo scadere del termine di preavviso valutazione di cui al punto 16.1 lett. A.6.2);
- qualsiasi scostamento del servizio rispetto ai contenuti dell'offerta tecnica, con riferimento agli aspetti oggetto di valutazione mediante il criterio del confronto a coppie: la penale è applicata per ogni giorno di ritardo rispetto allo specifico termine ad adempiere assegnato dal direttore dell'esecuzione del contratto;
- qualsiasi scostamento del servizio rispetto alle attività richieste nel disciplinare: la penale è applicata per ogni giorno di ritardo rispetto allo

specifico termine ad adempiere assegnato dal direttore dell'esecuzione del contratto.

L'applicazione delle penali avverrà, in via principale, mediante corrispondente trattenuta sulle rate di pagamento del corrispettivo da corrispondere all'appaltatore o, in subordine, mediante la escussione della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore ovvero, in caso di impossibilità di entrambe le precedenti modalità, a mezzo di pagamenti diretti da parte dell'appaltatore.

È fatto salvo il maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c.

**ARTICOLO 8: Altri oneri a carico dell'appaltatore.**

L'appaltatore è soggetto, durante l'esecuzione delle attività, a tutte le prescrizioni in tema di tutela dei lavoratori e dei fornitori.

**ARTICOLO 9: Controlli.**

I controlli in ordine a tutte le obbligazioni a carico dell'appaltatore avverranno a cura del direttore dell'esecuzione del contratto o di suoi delegati.

E' individuato quale direttore dell'esecuzione del contratto il sig.

\_\_\_\_\_

**ARTICOLO 10: Sospensione o annullamento giurisdizionale di atti della procedura di appalto.**

Resta sin d'ora inteso tra le parti che a seguito di sospensione o annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento del servizio oggetto di appalto, il presente contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata r/r da inviarsi dalla stazione appaltante all'appaltatore.

In tal caso l'appaltatore nulla potrà pretendere dalla stazione appaltante a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le prestazioni svolte sino al momento di ricevimento della lettera

raccomandata.

**ARTICOLO 11: Risoluzione del contratto.**

AFC Torino si riserva la facoltà di recedere in ogni tempo dal presente contratto con preavviso scritto di almeno 30 giorni previo il pagamento dei servizi eseguiti oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, moltiplicato per le quantità stimate nel capitolato, e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

Ai sensi dell'articolo 1456, comma 1, cod.civ., il contratto si intende risolto di diritto al ricorrere dei seguenti inadempimenti da parte dell'appaltatore:

- a) qualora l'appaltatore ometta di prestare, anche in parte, le attività previste al punto 1 del disciplinare di gara (PRIMO GRUPPO e SECONDO GRUPPO) in modo da precludere ad AFC il pagamento sia delle retribuzioni e dei compensi dovuti ai dipendenti sia degli oneri previdenziali, assistenziali e contributivi.
- b) qualora le penali, applicate ai sensi del precedente comma, superino nell'ammontare il 10% dell'importo contrattuale.

AFC si riserva, in qualunque momento, il diritto di chiedere il risarcimento del danno contrattuale ai sensi dell'art.1218 cod.civ.

Si richiamano, in quanto applicabili le disposizioni del Codice dei contratti di cui al D:lgs 163/2006 e s.m.i. in tema di risoluzione del contratto in quanto richiamate dall'art. 297 DPR 207/2010 e s.m.i. , ovvero:

Art. 135 – Risoluzione del contratto per reati accertati;

Art. 136 Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo;

Art. 138 Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto;

Art. 139 Obblighi in caso di risoluzione del contratto.

**ARTICOLO 12: Spese di contratto.**

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro inerenti la stipulazione del contratto, nonché gli adempimenti fiscali ed ogni altra spesa concernente l'esecuzione del servizio, senza diritto di rivalsa.

**ARTICOLO 13 – Elezione di domicilio.**

Ai fini del presente contratto le parti eleggono domicilio:

la stazione appaltante presso la sede legale di c.so Peschiera 193 Torino

l'appaltatore presso \_\_\_\_\_

**ARTICOLO 14: Clausole finali.**

Ogni modifica al presente contratto sarà efficace solo se concordata dalle parti per iscritto.

L'eventuale tolleranza di alcuna delle parti rispetto a comportamenti posti in essere dall'altra in violazione delle disposizioni del presente contratto non costituirà né potrà essere interpretata quale rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere in momento successivo l'esatto adempimento di tutti i termini e le condizioni previste.

**ARTICOLO 15: Modalità di soluzione delle controversie.**

In caso di controversia afferente il contratto, ciascuna delle parti potrà proporre accordo transattivo per la risoluzione della stessa, ai sensi dell'art. 239 del d.lgs 163/06.

In tal caso, la Stazione appaltante si riserva di esaminare la proposta di transazione formulata dall'appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto medesimo, previa audizione dello stesso.

**CIG 569869470D**

Tutte le controversie che eventualmente insorgessero durante o dopo l'esecuzione dell'affidamento, fatto salvo quanto previsto dall'art.240, d.lg.163/06, sono devolute esclusivamente al Tribunale civile di Torino.

Per l'appaltatore

Per la stazione appaltante

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del cod. civ., l'appaltatore approva specificamente per iscritto i seguenti ARTICOLI:

ARTICOLO 6: Corrispettivo e modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari ex l.136/10 smi.

ARTICOLO 7: Penali.

ARTICOLO 10: Sospensione o annullamento giurisdizionale di atti della procedura di appalto.

ARTICOLO 11: Risoluzione del contratto.

ARTICOLO 12: Spese di contratto.

l'appaltatore \_\_\_\_\_